

Area Vigilanza Bancaria e Finanziaria

**CIRCOLARE N. 262 DEL 22 DICEMBRE 2005 “IL BILANCIO BANCARIO: SCHEMI E  
REGOLE DI COMPILAZIONE”  
2° AGGIORNAMENTO**

e modifiche alle

**“ISTRUZIONI PER LA REDAZIONE DEI BILANCI E DEI RENDICONTI DEGLI  
INTERMEDIARI FINANZIARI EX ART. 107 DEL TUB, DEGLI ISTITUTI DI  
PAGAMENTO, DEGLI IMEL, DELLE SGR E DELLE SIM”**

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE**

*Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro 60 giorni dalla pubblicazione, all'indirizzo di posta elettronica certificata [npv@pec.bancaditalia.it](mailto:npv@pec.bancaditalia.it); in alternativa, l'invio può avvenire per posta cartacea al Servizio Normativa e Politiche di Vigilanza, Divisione Bilanci e segnalazioni, via Milano 53 – 00184 ROMA.*

*I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sul sito web della Banca d'Italia. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima; una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni inviate per posta elettronica non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.*

Il presente documento per la consultazione contiene, in allegato, la bozza del secondo aggiornamento della Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005 “Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione” e delle modifiche alle “Istruzioni per la redazione dei bilanci e dei rendiconti degli Intermediari finanziari ex art. 107 del TUB, degli Istituti di pagamento, degli IMEL, delle SGR e delle SIM”.

Con tali interventi vengono recepite le novità in materia di principi contabili internazionali IAS/IFRS, come omologate dalla Commissione Europea, che entrano in vigore dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2013: emendamenti allo IAS 1 “*Presentation of items in Other comprehensive income*”<sup>(1)</sup>, all’IFRS 7 “*Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities*”<sup>(2)</sup>, la nuova versione dello IAS 19 “*Employee benefits*”<sup>(3)</sup>, il nuovo IFRS 13 “*Fair value measurement*”<sup>(4)</sup> e l’*Annual improvements to IFRSs 2009-2011 Cycle*”<sup>(5)</sup>.

Le principali innovazioni introdotte sono:

- a) la suddivisione delle voci incluse nel “Prospetto della redditività complessiva” in due tipologie, che riflettono la caratteristica di poter rigirare o meno in conto economico in un esercizio successivo;
- b) le informazioni, di natura qualitativa e quantitativa, sul *fair value* e relativi livelli gerarchici, distintamente per le attività valutate al *fair value* in maniera ricorrente, oppure in maniera non ricorrente o valutate con criteri di misurazione diversi dal *fair value* (es. costo ammortizzato) (cfr. Parte A e Parte B della nota integrativa);
- c) le nuove evidenze informative sui piani a benefici definiti (cfr. Parte B e Parte C della nota integrativa);
- d) le informazioni, di natura qualitativa e quantitativa, sulle attività e passività finanziarie (ad esempio, strumenti derivati, operazioni di prestito titoli) rientranti in accordi quadro di compensazione (*master netting agreement*) e contratti simili; questi dati vanno forniti anche se le attività e passività non rispettano i requisiti per la compensazione in bilancio previsti dallo IAS 32, paragrafo 42<sup>(6)</sup>.

Nell’informativa sui rischi della nota integrativa (ad esempio, Parte E per gli intermediari bancari) vanno forniti una descrizione dell’organizzazione del governo dei rischi, dei relativi processi e delle funzioni strategiche e dati quantitativi (limitatamente alle banche) sulle attività proprie iscritte in bilancio o non iscritte in bilancio, distinguendo tra quelle impegnate e non impegnate (c.d. “*asset encumbrance*”) <sup>(7)</sup>. Tali informazioni sono in linea con alcune delle raccomandazioni contenute nel documento “*Enhancing the risk disclosures of banks*” redatto da un gruppo di lavoro internazionale costituito sotto l’auspicio del *Financial Stability Board* <sup>(8)</sup>.

---

<sup>1</sup> Omologato con Regolamento (UE) N. 475/2012 della Commissione del 5 giugno 2012.

<sup>2</sup> Omologato con Regolamento (UE) N. 1256/2012 della Commissione dell’13 dicembre 2012.

<sup>3</sup> Omologato con Regolamento (UE) N. 475/2012 della Commissione del 5 giugno 2012.

<sup>4</sup> Omologato con Regolamento (UE) N. 1255/2012 della Commissione del 11 dicembre 2012.

<sup>5</sup> Omologato con Regolamento (UE) N. 301/2013 della Commissione del 27 marzo 2013.

<sup>6</sup> Tale informativa è finalizzata, fra l’altro, a consentire la comparabilità tra soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS e quelli che adottano i principi contabili americani. Si rammenta che questi ultimi presentano requisiti meno stringenti ai fini della compensazione in bilancio di poste attive e passive.

<sup>7</sup> Questi dati quantitativi non sono richiesti agli intermediari finanziari.

<sup>8</sup> Cfr. Comunicazione del 31 gennaio 2013 – Documento su *Enhancing the risk disclosures of banks* – Bollettino di Vigilanza n. 1 – Gennaio 2013.

Con riferimento alle attività deteriorate in calce alle tabelle sui valori lordi e netti delle esposizioni creditizie sarebbe chiesto di fornire, distintamente per ciascun portafoglio contabile:

- a) l'ammontare, alla data di riferimento del bilancio, del totale delle cancellazioni parziali operate dalla banca segnalante;
- b) la differenza positiva tra il valore nominale delle attività finanziarie deteriorate acquistate (anche per il tramite di operazioni di aggregazione aziendale) e il prezzo di acquisto di tali attività.

Nel bilancio degli intermediari finanziari sarebbero integrate le informazioni di nota integrativa sulle garanzie rilasciate (reali e personali), mediante l'inserimento di nuove tabelle coerenti con le evidenze informative di recente introdotte con l'11° aggiornamento della Circolare n. 217.

Riguardo all'informativa comparativa (T-1) da fornire nei bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2013 si precisa che essa può non essere prodotta con riferimento a: 1) le informazioni di cui alla lettera b) (cfr. IFRS 13, paragrafo C3), con l'eccezione delle informazioni già contemplate dalla Circolare n. 262 1° aggiornamento; 2) le informazioni di cui alla lettera c), limitatamente a quanto previsto dallo IAS 19 paragrafo 173 lettera b); 3) i dati quantitativi sulle "asset encumbrance", in quanto novità non connesse con gli IAS/IFRS.

Con l'occasione, nel bilancio degli intermediari finanziari le Tabelle relative alle attività materiali sarebbero allineate a quelle presenti nel bilancio delle banche, al fine di avere un'informativa di bilancio dei diversi intermediari più omogenea possibile. Inoltre, sarebbero recepiti alcuni chiarimenti e precisazioni e le modifiche agli schemi segnaletici già comunicati agli intermediari bancari e finanziari con precedenti comunicazioni (<sup>9</sup>).

---

<sup>9</sup> Ad esempio, sarebbero incorporate le modifiche volte a recepire quanto previsto dall'emendamento all'IFRS 7 "Disclosures – Transfers of Financial Assets".